Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI ELLO
ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1
AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA

1. Il Comune di Ello fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana e delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Como.

2. Il Comune di Ello è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente Statuto.

3. Il Comune di Ello ha autonomia statutaria e finanziaria ai sensi dell'art. 128 della Costituzione e nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione dell'ente; determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici; le forme di partecipazione con la Provincia, di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Disciplina inoltre ogni altro aspetto che nell'ambito dei principi fissati dalla legge debba necessariamente essere regolata per garantire la piena operatività dell'ente.

5. Il Comune di Ello esercita la sua potestà entro i confini del suo territorio. Sono soggetti a tale potestà tutti coloro che risiedono o dimorano sul territorio, tutti coloro che vi si trovano provvisoriamente o vi transitano e tutte le cose nello stesso esistenti.

6. Il Comune di Ello può estendere i suoi interventi a favore dei propri cittadini allorché essi si trovino anche in altri territori comunali, attraverso l'assistenza e la cura dei loro interessi generali, senza peraltro che esso eserciti una propria potestà nell'ambito territoriale di competenza di altri comuni.

ART. 2
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico , sociale e civile, il Comune coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo Ello e dalle seguenti frazioni : Marconaga, Fura, Bosina, Vedizero, Zero, Arnerio, Boggia, Pressaco, Baragiola, Ronchetti, Malavoglia, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 4
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ello.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

ART. 5
ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO

ART. 6
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 7
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità ed ispira la propria azione al principio di solidarietà.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

ART. 8
SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art.32 comma 2 lettera b) della legge 8.6.90 n. 142.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al comma 3, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

ART. 9
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite le commissioni consiliari, costituite nell'ambito del Consiglio Comunale con criterio proporzionale.

2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero e la materia di competenza delle commissioni, il numero dei componenti delle stesse e ne disciplina la organizzazione e le forme di lavoro.

ART. 10
CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. E' Consigliere anziano l'eletto che ha conseguito il più alto numero di voti individuali nell'ambito della lista più votata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 11
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, nonché il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle loro aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

ART. 12
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo; le relative attribuzioni e modalità di lavoro saranno disciplinate dal regolamento.

CAPO II
LA GIUNTA

ART. 13
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, e di concreta programmazione degli indirizzi del Consiglio Comunale.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia.
3. Adotta tutti gli atti, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 14
NOMINA E PREROGATIVE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti dell'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 15
COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 2 Assessori.

2. Può essere nominato Assessore anche un cittadino non facente parte del Consiglio Comunale purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Per essere nominato Assessore il suddetto cittadino deve inoltre:

a) essere in possesso di comprovate competenze tecnico professionali corrispondenti alle materie cui, su delega del Sindaco, devono essere preposti;

b) essere in possesso di riconosciute doti di imparzialità ed obiettività.

3. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ART. 16
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 17
ATTRIBUZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario o al Consiglio Comunale,

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

g) propone al Consiglio Comunale criteri generali per la approvazione di apposito Regolamento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, quando siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

3. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

b) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione e di controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei Conti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 18
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

3. Cittadini singoli, gruppi ed associazioni potranno illustrare istanze, petizioni e proposte direttamente al Consiglio comunale. A tal proposito in almeno 2 sedute di Consiglio comunale in ogni anno sarà previsto uno spazio temporale (non inferiore a 30 minuti) da dedicare alla presentazione delle istanze di cui al comma 1. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale stabilirà le necessarie modalità di attuazione.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, e dal segretario.

CAPO III
IL SINDACO

ART. 19
SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 20
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la vigilanza ed il controllo dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attivita' dei singoli Assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e ne approva con atti formali gli accordi;
g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
h) adotta ordinanze ordinarie;
i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
l) emette i provvedimenti di competenza in materia di occupazione d'urgenza ed espropri, previo atto deliberativo della Giunta Municipale;
m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
o) coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, nell'ambito della Disciplina Regionale e sulla base degli indirizzi espressi da Consiglio Comunale;
p) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura direttiva, ausiliaria del Segretario rogante.

ART. 21
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società in tutto e in parte appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 22
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;
b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
e) riceve interpellanze, mozioni ed interrogazioni dai Consiglieri.

ART. 23
POTERE DI DELEGA

1. Il Sindaco può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio di proprie competenze al di fuori di quanto previsto dall'art. 38 della legge 8.6.90 n. 142, a singoli componenti la Giunta. Ai componenti la Giunta il Sindaco può inoltre delegare l'assunzione di singoli atti o categorie di atti di sua competenza.

ART. 24
VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO

1. Il Sindaco nomina un Vice Sindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

in caso di sua assenza o impedimento; il Vice Sindaco deve essere scelto fra gli Assessori facenti parte del Consiglio ed assume anche il nome di assessore delegato.

2. Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del sindaco, esercita anche le funzioni previste dall'art. 38 della legge 08.06.90 n. 142 relativo alle attribuzioni nei servizi di competenza statale.

3. L'Assessore anziano, è quello più anziano in età ed in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

4. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco o all'altro Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 25
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. La capacità di autoorganizzazione deriva dall'autonomia statutaria e finanziaria.

2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:
a) la dotazione organica del personale
b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri ed ai principi definiti dal presente statuto.

3. I criteri ai quali dovrà ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione mentre i principi sono la professionalità e la responsabilità.

4. Costituisce altresì elemento essenziale la formazione della risorsa umana nell'ambito di un continuo monitoraggio dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia.

5. I principi sui quali si fonda l'organizzazione comunale sono:
a) l'attività per progetti;
b) il metodo della programmazione;
c) l'integrazione funzionale ed organizzativa degli uffici e dei servizi;
d) la mobilità interna del personale;
e) il monitoraggio permanente delle attività amministrative e dei servizi;
f) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa;
g) la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi;
h) la formazione del personale.

6. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotterà tutte le metodologie e le tecnologie più idonee per rendere efficiente ed efficace

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'azione amministrativa.

7. In particolare, saranno adottati metodi e tecniche per:

a) il controllo di gestione;

b) la contabilità analitica;

c) l'automazione negli uffici e nei servizi.

8. Il Comune informerà i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati sugli atti ed i provvedimenti che riguardino il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

ART. 26
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa, e finanziaria degli uffici e dei servizi.

3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e nel rispetto delle direttive impartitegli dallo stesso, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3.bis Al Segretario Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.

Il Segretario comunale adotta anche atti denominati "DETERMINAZIONE" in ordine sia ad accertamento di entrate e sia ad impegni di spesa corrente nell'ambito della autonomia gestionale e nell'ambito di programmi, criteri e direttive fissati dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

Il Sindaco nomina i "RESPONSABILI DI SERVIZIO" nelle figure apicali di settima e sesta qualifica funzionale, aventi compiti di gestione propositiva interna nei confronti del Segretario Comunale.

4. Al Segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. La presidenza delle commissioni sulle gare d'appalto e di asta di vendita spetta al Segretario comunale.

6. Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono presiedute dal Segretario comunale.

ART. 27
STRUTTURA

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Spettano ai responsabili degli uffici la conduzione operativa e l'organizzazione del lavoro dell'ufficio a loro affidato.

3. Le attribuzioni e le responsabilità gestionali per l'attivazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici sono disciplinate dal regolamento organico del personale.

TITOLO III
SERVIZI

ART. 28
FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 29
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 30
AZIENDA SPECIALE

1. L'Azienda speciale di cui al punto c) del III comma dell'art. 22 della legge 8.6.90 n.142, è ente strumentale del Comune con personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.

2. L'Azienda speciale si disciplina, con proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Con la deliberazione di istituzione dell'Azienda speciale, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'Azienda, alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'Azienda.

4. Gli organi dell'Azienda sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio comunale; risulterà eletto il candidato che raggiungera' la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Subito dopo l'elezione del presidente, il Consiglio comunale eleggerà il consiglio di amministrazione; risulteranno eletti i candidati che raccoglieranno il maggior numero di voti.

7. Il direttore verrà nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda e svolgerà anche le funzioni di segretario dello stesso.

8. Le cariche di cui ai commi 5, 6, 7, sono incompatibili con le funzioni di Consigliere comunale. I candidati devono possedere requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 31
VIGILANZA

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'Azienda speciale e ne verifica i risultati di gestione.

2. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'Azienda non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revocherà la nomina degli amministratori e provvederà , nella stessa seduta, alla nomina di nuovi amministratori secondo le norme dettate dai precedenti commi. La stessa norma verrà applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 32
ISTITUZIONE

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale e con autonomia gestionale.

2. L'ordinamento e il funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.

3. Con la deliberazione di costituzione dell'Istituzione, il Comune provvederà alla quantificazione del capitale di dotazione da conferire all'Istituzione, alla determinazione delle finalità e degli indirizzi dell'Istituzione nonché alla definizione dell'eventuale trasferimento di personale dal Comune all'Istituzione medesima.

4. Gli organi dell'Istituzione sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Il Consiglio comunale approva i seguenti atti fondamentali dell'istituzione:
a) bilancio di previsione e sue variazioni;
b) atti programmatori;
c) conto consuntivo;
d) pianta organica e sue variazioni.

6. Il Comune esercita la vigilanza sull'Istituzione e ne verifica i risultati della gestione.

7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'Istituzione non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, revocherà la nomina degli amministratori secondo le norme dettate dai precedenti commi. La stessa norma verra' applicata nel caso di non approvazione del bilancio di previsione o del conto consuntivo.

ART. 33
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'Istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il presidente è eletto, in primo luogo, dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati, mentre verranno eletti, in secondo luogo, membri del consiglio di amministrazione i candidati che raccoglieranno il maggior numero dei voti fra quelli proposti.

3. Il regolamento disciplina gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

il consiglio d' amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

5. I componenti del consiglio di Amministrazione, ad esclusione del Presidente, sono quattro.

ART. 34
IL PRESIDENTE

1. Il presidente rappresenta l'Istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

ART. 35
IL DIRETTORE

1. Il direttore dell'Istituzione sarà nominato dalla Giunta e svolgerà anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione; la scelta potrà essere effettuata anche all'esterno dei dipendenti comunali a seguito di bando pubblico approvato dal consiglio di amministrazione. Il trattamento economico non potrà essere superiore a quello del più alto livello previsto dalla pianta organica del Comune.

2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 36
SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. L'esercizio dei servizi pubblici comunali può essere assicurato anche mediante le società per azioni di cui all'art. 22, II comma, lettera e), della legge 8.6.90 n. 142.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 37
CONVENZIONI

1. Il Comune può stipulare con la Provincia o con altri Comuni apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione, si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma dell'art. 24 della legge 8.6.90 n. 142.

ART. 38
CONSORZI

1. Il Comune può costituire un Consorzio per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste, in quanto compatibili, per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8.6.90 n.142, facendo ricorso allo strumento della convenzione ai sensi dell'art. 37 del presente statuto.
2. La convenzione dovrà, tra l'altro, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio che sono:
a) il bilancio di previsione e le sue variazioni;
b) i programmi di intervento e le loro variazioni;
c) il conto consuntivo;
d) il regolamento e la pianta organica e le loro variazioni;
e) gli atti di nomina degli organi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 39
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma.

2. Il Sindaco approva il testo dell'accordo di programma elaborato dalla conferenza di cui all' art. 27 della legge 8.6.90 n. 142.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 40
ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

2. La deliberazione deve indicare:

a) il fine che il contratto deve perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;

c) le modalita' e le ragioni della scelta del contraente;

3. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

ART. 41
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore previsto dall'art. 57 della legge 8.6.90 n. 142.

2. Il Revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale con votazione segreta.

3. Il Revisore dei conti è revocabile, per inadempienza, con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato e sul regolare funzionamento.

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell' ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.

7. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

ART. 42
CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE

1. In fase di approvazione del Conto Consuntivo la Giunta presenta al Consiglio lo stato degli investimenti in corso da parte del Comune mettendo in luce, ogni notizia che si rendesse utile.

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 43
PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
3. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 44
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune interviene con contributi, sussidi vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo nonché a favore di enti od organismi che svolgano attività produttive di interesse locale.
2. Le modalità, i tempi e la misura delle erogazioni di cui al precedente comma sono subordinate ai criteri prefissati in apposito Regolamento Comunale, assunto ai sensi art. 12 legge n. 241/1990.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 45
REGISTRO

1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale di cui all'articolo precedente nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione, con le modalità stabilite con apposito regolamento.

2. I soggetti di cui al precedente articolo che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco approvato dal Consiglio comunale, con l'obbligo di non alterare danneggiare o deturpare i beni utilizzati salvo il normale deterioramento e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.

3. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione civica che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.

ART. 46
RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Ai soggetti di cui agli artt. 44 e 45 dello Statuto il Comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.

CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 47
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi non individuali.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 48
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla segreteria del comune ed indirizzate al Sindaco.

3. E' data facoltà ai cittadini, sia singoli che associati, di illustrare le istanze, petizioni e proposte presentate nei modi di cui al comma precedente, al Consiglio comunale, nelle forme previste dall'art. 18 comma 3 del presente Statuto.

4. La Giunta, il Consiglio o il dipendente responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni.

CAPO III
FORME DI CONSULTAZIONE

ART. 49
TIPI DI CONSULTAZIONE

1. La consultazione della popolazione si realizza, nei termini di cui agli articoli seguenti, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
a) richiesta di pareri;
b) istituzione di consulte;
c) indizione di assemblee;
d) effettuazione di sondaggi d'opinione;
e) referendum consultivi.

ART. 50
RICHIESTA DI PARERI

1. E' facoltà dell'Amministrazione chiedere il parere dei soggetti di cui agli articoli 44 e 45 dello statuto per la materia di rispettivo interesse.

ART. 51
CONSULTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio delibera in ordine all'istituzione, alla composizione e ai compiti ed alle norme sul funzionamento di organismi denominati consulte, nonché alla nomina dei singoli componenti di tali organismi.

2. Ogni consulta è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale ed esprime d'ufficio o su richiesta pareri e proposte. Con la delibera di cui al precedente comma il Consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria.

ART. 52
ASSEMBLEE

1. Al fine di favorire un confronto su questioni che abbiano una certa rilevanza per la popolazione comunale possono essere indette delle assemblee, anche di Frazione.

ART. 53
SONDAGGI D'OPINIONE

1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale, quale assistenza infermieristica, assistenza agli anziani, diritto allo studio, priorità di scelta per la realizzazione di diverse opere pubbliche, potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.

ART. 54
RILEVANZA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI

1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente Capo vincola l'Amministrazione; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.

ART. 55
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 30 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 56
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO IV
DIRITTI DI ACCESSO

ART. 57
TRASPARENZA E PIENA CONOSCIBILITA'

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi.

ART. 58
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti a rilevanza esterna assunti dall'amministrazione comunale sono di regola pubblici.

2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norme di legge.

3. Fermo restando il principio di cui al comma 1, il regolamento determina i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

casi in cui il Sindaco, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi od imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale può protrarsi l'esclusione della pubblicità.

ART. 59
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. In conformità ai principi sanciti dal presente Capo è riconosciuto sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti a cui lo stesso è interessato.

3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.

ART. 60
ACCESSO AGLI ATTI DI INTERESSE PARTICOLARE

1. Ferme restando le forme di pubblicazione all'Albo pretorio eventualmente previste dall'ordinamento, l'accesso agli atti comunali di interesse non generale è garantito a singoli cittadini e gruppi di cittadini al solo fine di consentire la cura, la salvaguardia e la tutela di posizioni soggettive o di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. A tal fine la richiesta di accesso deve essere congruamente motivata in ordine alle circostanze che ad avviso del richiedente danno luogo in concreto alla sua legittimazione.

3. Compatibilmente con le possibilità degli uffici, la richiesta di accesso deve essere prontamente evasa, previa verifica della legittimazione del richiedente e dell'insussistenza di condizioni ostative.

ART. 61
MODALITA' DELL'ACCESSO AGLI ATTI DI INTERESSE PARTICOLARE

1. Il diritto di accesso agli atti di interesse particolare si esercita mediante richiesta di esame.

2. Il soggetto legittimato ha altresì facoltà di chiedere, alternativamente o congiuntamente, il rilascio di copia dell'atto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Ferme restando le vigenti norme in materia di imposta di bollo e di diritti di ricerca e visura, l'esame degli atti è gratuito; la copia è subordinata al rimborso delle spese di produzione.

4. I provvedimenti di diniego di accesso o di differimento dello stesso devono recare forma scritta ed essere congruamente motivati.

5. Ferma restando la regola di tempestività di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il regolamento fissa i termini massimi entro cui l'Amministrazione deve provvedere in ordine alla richiesta di accesso nonché le conseguenze dell'eventuale inerzia.

ART. 62
ACCESSO AGLI ATTI DI INTERESSE GENERALE

1. Per l'accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono comunque ferme le vigenti norme in materia di pubblicazione all'Albo pretorio.

2. In tali casi il diritto di accesso si intende efficacemente garantito con la sola pubblicazione all'Albo, ferma restando la facoltà per l'interessato di chiedere all'Amministrazione il rilascio di copia; in tal caso si applicano le previsioni di cui al precedente articolo.

3. Il regolamento può prevedere, comunque in aggiunta alla pubblicazione all'Albo di cui al precedente comma, altre efficaci forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini, determinandone i casi e le modalità.

4. La materia, comunque, deve essere organicamente disciplinata da apposito Regolamento per la visione degli atti.

ART. 63
DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

1. Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'Amministrazione comunale.

2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.

3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.

ART. 64
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONCERNENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CORSO O DA AVVIARE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardino; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.

2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

CAPO V

TITOLO I
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 65
STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo delle associazioni ed enti iscritti al registro di cui all'art. 45 del presente Statuto per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 66
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statuarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 56.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 67
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge dell'8.6.90 n.142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 68
ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresi', nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge dell'8.6.90, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE IV

ART. 69
NORME GENERALI E FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme contenute nella Legge 8.6.1990 n.142 e nel Testo Unico che verrà emanato ai sensi del 3° comma dell'art.64 della Legge stessa. Il presente Statuto nonché le sue modificazioni, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Il presente Statuto, nonché le sue modificazioni, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.